

CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



SETTORE VIII

Sicurezza, Protezione Civile e Contratti

III Servizio "Vigilanza Territoriale e Polizia Stradale"

Via M. Spadola n° 56 – 97100 Ragusa Tel. 0932 676749 - Fax 0932 248826

e mail viabilita.pm@comune.ragusa.gov.it

Prot. n. 352/T

Oggetto: Proroga di alcuni provvedimenti previsti dall'ordinanza nr.23P del 26/06/2019.
Regolamentazione della circolazione a Marina di Ragusa - Stagione estiva 2019.

IL DIRIGENTE

VALUTATA la nota pervenuta a firma di alcuni commercianti titolari di attività commerciali del Lungomare A. Doria di Marina di Ragusa con la quale chiedono di prolungare la chiusura al traffico veicolare, in modo permanente, fino al 25/08/2019;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale è disposta ad accogliere tale richiesta, a parziale modifica di quanto previsto dall'ordinanza nr. 23P del 26/06/2019, prorogando la validità dei punti 1 e 2 fino al 25/08/2019 del periodo centrale che era compreso tra il 22 luglio e il 18 agosto;

RITENUTO opportuno disporre il presente provvedimento al fine di garantire la tutela della sicurezza delle persone e delle cose nell'interesse generale della circolazione;

VISTI gli artt. 5 c. 3° e 7 del Codice della Strada;

VISTA la legge 24/11/1981 n°689;

SENTITO l'Ufficiale Responsabile della Viabilità;

VISTO l'art.53 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

ORDINA

a parziale modifica di quanto disposto con ordinanza nr. 23P del 26/06/2019, il periodo di validità dei divieti di transito sul Lungomare Andrea Doria (nel tratto compreso tra la via Sapri e la piazza Malta), in via Dandolo (nel tratto compreso tra la via Caucana e la via Vespucci) e sulla via Citelli (nel tratto compreso tra la via Salgari e il lungomare A.Doria) e il divieto di sosta sul lato sinistro del Lungomare Andrea Doria (nel tratto compreso tra la via Sapri e la piazza Malta) in vigore dal 22/07/2019 al 18/08/2019 saranno prorogati al fino al 25/08/2019.

L'U.O. Segnaletica provvederà alla messa in opera della relativa segnaletica.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

I contravventori saranno perseguiti a termine di legge.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/92 contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite dal regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che decide in merito e /o al Tar di Catania ai sensi della legge 6/12/1971 n. 1034 o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni.

Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'Ente nonché all'albo informatico dell'Ente.

Ragusa, 7 agosto 2019.

